

Causa Quattrone c. Italia – Terza Sezione – sentenza 11 gennaio 2007 (ricorso n. 67785/01)

(constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica. Costata inoltre la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, per eccessiva durata del processo. Tale violazione persiste anche all'esito di concessione di riparazione *ex lege* n. 89/2001, sia perché la somma accordata in quella sede rappresenta solo il 20% dell'importo che sarebbe stato concesso dalla Corte EDU, sia perché la stessa somma è stata erogata con ritardo da parte dello Stato, la cui lentezza nell'amministrazione della giustizia costituisce una pratica incompatibile con la CEDU. Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6, par. 1, della CEDU (*diritto ad un equo processo*) in relazione all'occupazione di un terreno di proprietà del ricorrente effettuata dalla pubblica amministrazione cui non aveva fatto seguito formale espropriazione e il riconoscimento dell'indennizzo. A seguito dell'occupazione i ricorrenti avevano esperito azione giudiziaria per il risarcimento dei danni.

Decisione. La Corte ha ricordato innanzitutto che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere diritti non teorici, ma concreti ed effettivi; a tal fine si rende necessario verificare se, nel caso *de quo*, vi sia stata o meno un'espropriazione di fatto, inquadrabile nella fattispecie della privazione dei beni di cui all'art. 1, par. 1, Prot. 1. La Corte pertanto, nel richiamare la giurisprudenza sull'espropriazione indiretta – secondo la quale essa viola il principio di legalità in quanto non è atta ad assicurare un grado sufficiente di sicurezza giuridica, consentendo all'amministrazione di infrangere le regole dettate in materia di espropriazione – ha affermato che l'espropriazione indiretta tende ad interimare, cioè a conferire validità giuridica, ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione e a regolarne le conseguenze per il privato e la stessa amministrazione a tutto vantaggio di quest'ultima. In conclusione, la Corte – constato che il ricorrente aveva perso la disponibilità dei propri beni, occupati e trasformati in modo irreversibile dall'amministrazione, in mancanza di un atto formale di espropriazione o di una pronuncia del giudice nazionale che avesse dichiarato avvenuto il trasferimento di proprietà dai privati all'amministrazione – ha ritenuto che il ricorrente avesse subito un'ingerenza nel diritto a disporre dei propri beni incompatibile con il diritto convenzionale. Pertanto, ha ravvisato la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1, mentre ha considerato la questione dell'applicazione dell'art. 41 CEDU non ancora in stato di essere decisa, riservandosi di stabilire il seguito della procedura per quanto riguarda la pronuncia sui danni e le spese.

Quanto alla doglianza relativa all'eccessiva durata della procedura, la Corte riferendosi al concetto di "vittima" espresso in diverse pronunce dettate in materia di durata eccessiva del processo, tra cui *Scordino c. Italia*, ha rilevato che la somma accordata dalla Corte di appello nella specie rappresenta circa il 20% di ciò che la Corte concede generalmente nelle fattispecie similari. Inoltre, la Corte ha giudicato inammissibile che il richiedente abbia dovuto aspettare più di un anno e nove mesi dopo il deposito della decisione per ottenere l'indennizzo.

La Corte ha poi constato che la situazione dell'Italia a proposito dei ritardi nell'amministrazione della giustizia non era cambiata. Nel caso di specie, è stata ritenuta eccessiva la durata della procedura (in quanto erano occorsi ben sedici anni per la conclusione di un solo grado di giudizio), ciò in contrasto con il diritto a che la causa sia esaminata entro un termine ragionevole. La Corte ha pertanto dichiarato la violazione dell'art. 6 CEDU.

Infine, relativamente alle spese, la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza invalsa, il rimborso delle spese presuppone che esse siano state effettivamente sostenute, che fossero necessarie e che siano di entità “ragionevole. Sebbene la Corte non dubiti della necessità delle spese che il ricorrente chiedeva gli fossero rimborsate, né che siano state impegnate effettivamente a questo titolo, ha giudicato eccessiva la parcella rivendicata per la procedura a Strasburgo. Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze, ha riconosciuto al ricorrente la somma di 2.000,00 €.